



ISTITUTO MUSICALE  
PAREGGIATO  
DELLA VALLE D'AOSTA  
Istituto Superiore di Studi Musicali

CONSERVATOIRE  
DE LA VALLÉE D'AOSTE  
Institut Supérieur d'Études Musicales

## IL CONSIGLIO ACCADEMICO

visto l'art. 15 comma 5 lett. d) dello Statuto, delibera il seguente

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

## Norme disciplinari

### Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la loro irrogazione e il relativo procedimento.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa a comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti all'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Successivamente alla sua approvazione verrà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato all'albo telematico del sito web [www.imaosta.com](http://www.imaosta.com).

### Art. 3 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del direttore, dei docenti, di tutto il personale dell'istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché ogni altra normativa promulgata dal direttore.



ISTITUTO MUSICALE  
PAREGGIATO  
DELLA VALLE D'AOSTA  
Istituto Superiore di Studi Musicali

CONSERVATOIRE  
DE LA VALLÉE D'AOSTE  
Institut Supérieur d'Études Musicales

## **Art. 4 - Mancanze disciplinari**

Sono considerati passibili di sanzione disciplinare i seguenti comportamenti:

### *Ambito: doveri scolastici*

1. più di 3 assenze ingiustificate nella stessa materia nei corsi del Vecchio Ordinamento-e Pre - accademici o frequenza inferiore ai 2/3 delle lezioni nei corsi triennali e biennali del nuovo ordinamento;
2. negligenza abituale nello svolgimento delle attività di studio e di partecipazione agli esami;
3. scarso impegno e incostanza nella partecipazione alle attività dell'Istituto;
4. mancata partecipazione alle produzioni artistiche deliberate dal Consiglio accademico e relative prove, quando non determinata da gravi e giustificabili motivi;

### *Ambito: relazioni interpersonali*

5. offese arrecate in qualsiasi forma orale o scritta, atti di violenza fisica, morale o minacce rivolti al direttore, al personale docente e non dell'Istituto o agli altri studenti;
6. reati di particolari gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
7. reati per i quali vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;

### *Ambito: utilizzo delle strutture e patrimonio della scuola*

8. incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto. Tali comportamenti implicheranno, oltre l'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati;
9. ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dall'Istituto;
10. ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla biblioteca;

### *Ambito: rispetto delle norme organizzative e di sicurezza*

11. fumare nei locali scolastici;
12. uso improprio del telefonino durante le lezioni o esercitazioni didattiche;
13. mancato rispetto dei termini comunicati dalla segreteria per le diverse scadenze;
14. disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle lezioni e delle attività d'Istituto;

## **Art. 5 - Sanzioni**

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
2. Le sanzioni che si possono comminare sulla base del tipo e della gravità delle mancanze disciplinari sono le seguenti:
  - a) ammonizione verbale
  - b) ammonizione scritta;
  - c) interdizione temporanea da uno o più corsi;



ISTITUTO MUSICALE  
PAREGGIATO  
DELLA VALLE D'AOSTA  
Istituto Superiore di Studi Musicali  
  
CONSERVATOIRE  
DE LA VALLÉE D'AOSTE  
Institut Supérieur d'Études Musicales

- d) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
- e) allontanamento temporaneo dall'Istituto, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.

### **Art. 6 - Organi competenti**

1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e l'art. 11 comma 2 lett. e) dello Statuto, la competenza per l'applicazione delle sanzioni spetta al Direttore dell'Istituto.

### **Art. 7 - Procedimento disciplinare**

1. Prima dell'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.5, co.2, lo studente viene sentito nelle sue discolpe.
2. Negli altri casi lo studente viene informato dell'avvio di procedimento disciplinare a suo carico, ed entro 5 giorni può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere ascoltato personalmente.
3. In casi di particolare gravità il direttore, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, può sospendere provvisoriamente lo studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. I procedimenti di cui al co.2 sono avviati su iniziativa del direttore venuto a conoscenza di fatti o circostanze di gravità tale da giustificare il procedimento stesso.
5. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) art.5, co.2, viene data comunicazione a tutti i Conservatori e Istituti Musicali Pareggiati italiani.
6. L'intera documentazione relativa ai singoli procedimenti disciplinari viene conservata nel fascicolo personale degli studenti.

### **Art. 8 - Organo di garanzia**

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, c), d), e) è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 docenti - eletti dal Consiglio accademico al proprio interno - e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore – sentito il Consiglio accademico – provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. Avverso una sanzione la cui irrogazione sia stata confermata dopo il riesame previsto dal precedente comma 1 e 2 non è ammesso alcun ricorso